



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
09/03/2017 U-ac/1576/2017



U-MC-PA/17

Circ. n. 25 /XIX Sess.

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini degli  
Ingegneri – quadriennio 2017-2021 - promemoria

-----

In relazione all'oggetto, il Consiglio Nazionale ritiene opportuno fornire alcune indicazioni riassuntive sulla tempistica e sulla corretta procedura da seguire, al fine di evitare errori che possano poi dare adito a contenziosi elettorali.

Questo ferma restando la necessità di rifarsi, in primo luogo, al dato normativo – il **DPR 8 luglio 2005 n.169** (*“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali”*) – per come interpretato in questi anni dal Ministero della Giustizia (tutte le relative circolari CNI sono, in ogni caso, pubblicate e rinvenibili sul sito Internet [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)) e ferma restando la competenza riservata a ciascun Ordine provinciale in materia elettorale.

Per maggiore chiarezza, i punti salienti e le questioni interpretative più ricorrenti vengono suddivise in paragrafi.

**Indice** : 1) *La data di indizione delle elezioni – i contenuti dell'avviso* ; 2) *Nomina dei componenti del seggio elettorale e scheda elettorale* ; 3) *Prima votazione* ; 4) *Svolgimento delle operazioni di voto* ; 5) *Proclamazione risultato elezioni e insediamento dei nuovi eletti* ; 6) *Limiti alla possibilità di mandati consecutivi (art.2, comma 4, DPR 169/2005 e art.2, comma 4-septies, DL n.225/2010) – Giurisprudenza successiva* ; 7) *Assenza reiterata del Consigliere dell'Ordine territoriale e conseguenze.*

## 1) LA DATA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI – I CONTENUTI DELL'AVVISO

Trattasi di un aspetto relevantissimo, in quanto da tale momento (v. art.3, primo comma, secondo periodo, DPR n.169/2005) si conteggia la data della prima votazione e quindi tutte le operazioni di voto.

Secondo l'**art. 3, primo comma, DPR 169/2005**: "L'elezione del Consiglio dell'Ordine **è indetta** dal Consiglio in carica **almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza**, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni?".

Vi sarà, quindi, una seduta di Consiglio, convocato allo scopo, che approverà una apposita delibera che costituisce **avviso di convocazione** degli iscritti per esercitare il diritto di voto.

E' opportuno soffermarsi nuovamente sulla dizione "almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza". Tale scadenza è corrispondente alla data di proclamazione del Consiglio in carica, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art.2 e del comma 20 dell'art.3 DPR 169/2005.

Come affermato dal Ministero della Giustizia (v. la **circolare CNI 6/03/2009 n.203**), il primo dei giorni utili per indire le nuove elezioni va comunque individuato **all'interno di un arco temporale compreso tra i cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio dell'Ordine e una data (non dettata espressamente dalla legge) da individuarsi** – da parte del Consiglio in carica – secondo criteri di ragionevolezza e buon senso, *tenendo conto della data di scadenza naturale del Consiglio*.

Poiché, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del Regolamento elettorale, **la data prescelta per l'indizione delle elezioni** costituisce indice di riferimento **per individuare il numero di iscritti** alle due sezioni dell'albo, essa non può essere irragionevolmente ed eccessivamente anticipata.

Inoltre nel 2009 il Ministero della Giustizia (v. la **circolare CNI 8/07/2009 n.248**) ha affermato che "le elezioni per il rinnovo del Consiglio ... devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso".

Da quanto sopra emerge come una anticipazione delle elezioni del Consiglio sia ammissibile **soltanto entro limitati scostamenti rispetto alla data dei cinquanta giorni prima della sua scadenza naturale**, motivando le ragioni della relativa decisione.

Certamente, ad avviso del Consiglio Nazionale, il coincidere delle votazioni con il periodo estivo e la necessità di favorire il più ampio coinvolgimento e partecipazione degli iscritti sono ragioni da tenere in attenta considerazione, nel momento in cui occorre decidere la data delle elezioni.

Del resto, un riferimento – fermi restando i limiti di legge – alla “*circostanza della scadenza nel periodo estivo*” e alla garanzia della “*maggior possibile partecipazione al voto da parte degli iscritti*” è contenuta nel **parere del Ministero della Giustizia** del **13/12/2012** (“*Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali ai sensi dell’art.3 del DPR 169/2005. Richiesta di provvedimento di proroga*”), che per comodità si allega alla presente.

In essa il Ministero Vigilante afferma chiaramente che è possibile **anticipare di pochi giorni/settimane** la data delle elezioni.

Spetta quindi al singolo Consiglio dell’Ordine territoriale, nell’ambito di una autonoma valutazione, tenendo conto della normativa di riferimento e delle indicazioni ministeriali, stabilire discrezionalmente la data di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio, una volta che la legge non fissa con precisione un termine massimo.

Nonostante il giungere di richieste in tal senso, è evidente come il CNI non possa sostituirsi al competente Consiglio dell’Ordine in tale valutazione discrezionale, anche perché l’Ente centrale di Categoria costituisce autorità giurisdizionale per i reclami in materia elettorale (ex art.34 RD n.2537/1925 e art. 6 del decreto lgs. luogotenenziale 23/11/1944 n.382).

In questa sede è possibile soltanto ricordare, a fini informativi, che lo stesso Ministero ha messo in guardia i Consigli degli Ordini dal fissare una data di indizione non in prossimità della data di scadenza naturale del Consiglio, pena il rischio di incorrere nel vizio di eccesso di potere, “*essendo priva di qualsiasi giustificazione l’indizione delle elezioni oltre 7 mesi prima della scadenza del Consiglio*” (v. la **circolare CNI 6/03/2009 n.203**).

Nel 2012 il **Ministero della Giustizia** è tornato sulla questione, rispondendo ad un quesito congiunto CNI-CNAPPC, con una breve nota che per la sua rilevanza si riporta qui integralmente:

*“Il termine e la data per l’indizione delle elezioni è previsto dall’art.3, 1° comma, del DPR 169/2005. Trattandosi di disposizione normativa primaria, è evidente che la stessa non possa subire alcuna deroga mediante provvedimento ministeriale.*

*Ovviamente, essendo il termine indicato di natura dilatoria, è possibile che i singoli Consigli, valutata la circostanza della scadenza nel periodo estivo, sempre nel rispetto del termine dilatorio di 50 giorni, possano “anticipare” (anche di pochi giorni/ settimane) la*

**data delle elezioni**, in modo tale da garantire la maggiore possibile partecipazione al voto da parte degli iscritti? (v. **parere Ministero Giustizia** del **13/12/2012**, prot. n.0164362.U).

In buona sostanza il Dicastero Vigilante ha quindi fatto intendere che **una anticipazione delle elezioni sia ammissibile soltanto entro limitati scostamenti rispetto alla data dei cinquanta giorni prima della sua scadenza naturale**, motivando le ragioni della relativa decisione.

A questi criteri bisogna quindi attenersi, pur nell'ambito di scelta discrezionale riservato al singolo Consiglio dell'Ordine, considerato che la legge non fissa con precisione un termine massimo.

Per quanto riguarda i contenuti dell'avviso di convocazione si rinvia alla lettura della **circolare CNI 5/09/2005 n.462** (reperibile sul sito Internet [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)).

Ovviamente le date riportate negli allegati e nei *fac-simile* della anzidetta circolare (ad es. *fac-simile* della comunicazione da inviare al Ministero della Giustizia in merito all'esito delle votazioni) vanno cambiate ed aggiornate secondo la data di indizione delle elezioni stabilita dal Consiglio dell'Ordine.

In questa sede preme sottolineare che la legge (art.3, comma 3, DPR 169/2005) consente **la spedizione dell'avviso di convocazione** agli iscritti *unicamente per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata*. L'avviso deve essere spedito a tutti gli iscritti - esclusi i sospesi dall'esercizio della professione - almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso deve inoltre essere trasmesso senza indugio al CNI perché possa essere **pubblicato sul sito Internet del Consiglio Nazionale entro il medesimo termine**.

Qualora il numero degli iscritti all'Ordine alla data della indizione delle elezioni superi i 500, può tener luogo dell'avviso spedito per posta **la notizia** della convocazione **pubblicata almeno in un giornale** per 2 volte consecutive.

Per quanto concerne il modello di **presentazione della candidatura** ed il *fac-simile* della **comunicazione da inviare al Ministero della Giustizia** sull'esito delle votazioni - liberamente utilizzabili dagli Ordini provinciali - si rinvia alla citata circolare CNI n.462 del 5/09/2005, rinvenibile sul sito [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it).

In ogni caso, si precisa che il *fac-simile* redatto dal CNI è solo in funzione di ausilio e quindi non è vincolante per gli Ordini, che restano liberi di adottare un modello diverso, redatto in via autonoma.

Per garantire una più ampia diffusione del *fac-simile* di domanda di candidatura, si suggerisce la sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ordine territoriale, a disposizione degli interessati.

In base all'art.3, comma 12, del Regolamento elettorale, **le candidature vanno indicate** al Consiglio dell'Ordine "**fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione**". L'Ordine deve assicurare l'adeguata diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni<sup>1</sup>. Si raccomanda di osservare scrupolosamente i **principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione**, rispetto alla divulgazione delle candidature e alle diverse "liste" in lizza.

\*\*\*

## 2) NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE E SCHEDA ELETTORALE

In primo luogo, si rammenta che è data facoltà al Consiglio di istituire più seggi elettorali (anche fuori dalla sede dell'Ordine). Qualora siano stati istituiti più seggi, le urne debitamente sigillate devono essere trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio, nel seggio centrale (art.3, comma 6, del Regolamento).

L'art.3, comma 8, del DPR 169/2005 stabilisce che il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente del seggio, il vicepresidente, il segretario e almeno due scrutatori. Durante la votazione devono essere presenti almeno 3 componenti di seggio.

E' doveroso rammentare che – pur in assenza di una espressa previsione normativa statuente tale **incompatibilità** – il Ministero della Giustizia già nel 2005 ha affermato, in relazione alla **possibilità per i candidati di proporsi come componenti del seggio elettorale**, che "possa comunque essere considerata **l'esclusione dei candidati** alla partecipazione del seggio elettorale per evidenti ragioni di opportunità, la cui valutazione in ogni caso spetterà all'Ordine competente" (v. il parere Ministero Giustizia del 21/09/2005, allegato alla **circolare CNI 21/09/2005 n.465**).

Si suggerisce, pertanto, di attenersi alle indicazioni ministeriali, onde evitare possibili contestazioni.

Al momento dell'esercizio del diritto di voto l'elettore – previo accertamento della sua identità personale – ritira la scheda elettorale, "che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere". L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda "il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare". Si

<sup>1</sup> Si suggerisce, visto le potenzialità degli strumenti digitali, di procedere ad analoga pubblicazione e diffusione delle candidature, nel rispetto della *par condicio*, anche sul sito istituzionale dell'Ordine provinciale.

considerano **non apposti**<sup>2</sup> i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere (comma 11 dell'art.3 DPR 169/2005).

Riguardo la possibilità per l'elettore di indicare e scrivere nella scheda un numero di candidati *inferiore* rispetto ai consiglieri da eleggere, il Ministero Vigilante ha risposto che è la scheda elettorale che *"deve essere predisposta con un numero di righe pari a quelli dei consiglieri da eleggere, appartenenti alla sezione A e alla sezione B"* (v. sempre il citato parere del Ministero Giustizia del 21/09/2005). In ogni caso, ad avviso del Consiglio Nazionale, una volta costituito il seggio elettorale ed iniziate le votazioni, spetta ai componenti del seggio affrontare e dirimere ogni questione che dovesse sorgere circa la procedura di voto e la compilazione della scheda elettorale, facendo applicazione del DPR 8 luglio 2005 n.169 e delle indicazioni contenute nei pareri del Ministero della Giustizia e nell'avviso di convocazione pubblicato dall'Ordine territoriale e tenendo conto del *favor* per la maggiore partecipazione possibile al voto da parte degli iscritti.

\*\*\*

### 3) PRIMA VOTAZIONE

A scanso di equivoci, con riferimento alla individuazione della data della prima votazione ("La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima"), si osserva quanto segue.

Una volta stabilita la data di indizione delle elezioni, la legge prevede il conteggio di successivi quindici giorni per arrivare alla **data di prima votazione** (art. 3, comma 1, secondo periodo, DPR 169/2005).

Nel computo dei giorni si esclude il giorno iniziale.

Qualora il quindicesimo giorno venga a cadere in un giorno festivo, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo feriale.

Questa, d'altronde, è l'interpretazione ritenuta preferibile dal Ministero della Giustizia.

\*\*\*

### 4) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

<sup>2</sup> Ovvero, il verificarsi di tale circostanza non determina ex se la invalidazione della scheda elettorale.

Pervengono ancora dei quesiti relativi ad aspetti già chiariti dal DPR 169/2005 oppure dal Ministero della Giustizia.

Ad esempio, sulla possibilità per gli elettori votanti, in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, di rivotare nelle successive votazioni, si è già espresso nel 2005 il **Ministero della Giustizia** con il **parere** datato **21 settembre 2005**, trasmesso a tutti gli Ordini provinciali con la **circolare CNI 21/09/2005 n.465**.

Secondo il Ministero, pertanto, "il chiaro tenore letterale della norma non consente in alcun modo l'esclusione alle successive votazioni di coloro che abbiano già espresso il proprio voto in precedenza". Ovviamente, si deve ritenere che le cose non cambino per coloro che invece *non* abbiano votato in precedenza.

E' escluso, in ogni caso, il voto per corrispondenza.

Altro punto che in alcuni ha fatto sorgere dubbi è la previsione del comma 15 dell'art. 3 DPR 169, secondo cui "i tempi della seconda e terza votazione.....sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti".

Ebbene, non può dubitarsi che il **dimezzamento dei tempi** di cui alla citata disposizione riguardi soltanto i giorni e non le ore di apertura del seggio elettorale.

Infine, alcuni Ordini hanno chiesto se anche per lo spoglio dei voti debba valere la regola del rinvio al primo giorno *feriale* successivo.

Ebbene, poiché – **per lo scrutinio delle schede** – il comma 16 dell'art.3 del Regolamento elettorale tratta di "**ore 9.00 del giorno successivo**", senza menzionare il termine "feriale" (a differenza di quanto avviene nei casi di cui ai commi 1 e 14 dell'art.3 *cit.*), fermo restando che la materia è di competenza ministeriale e che, in assenza di indicazioni, ogni Ordine si orienterà autonomamente, il CNI è dell'avviso che lo spoglio di cui all'art.3, comma 16 *cit.* possa avvenire *anche in giorno festivo*, se in tale giorno viene a cadere.

Resta inteso che, terminato lo spoglio delle schede elettorali, **il presidente del seggio centrale proclama** il risultato delle elezioni e deve darne (*ex art.3, comma 20*) **immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile, Ufficio II – Libere professioni, Via Arenula 70, 00186 ROMA – fax 06/68897350** (in questo caso, la norma non indica espressamente una determinata modalità di trasmissione : si suggerisce, comunque, la trasmissione anticipata via fax, seguita dalla raccomandata A/R o a mezzo PEC, se attivata).

Si coglie l'occasione per evidenziare che non appare consentito posticipare (come a volte successo nella pratica) la proclamazione del risultato delle elezioni, di conseguenza, quindi l'insediamento del nuovo Consiglio rispetto alla data dello scrutinio, una volta concluse le operazioni di voto.

Ferme restando le valutazioni di spettanza del Ministero Vigilante, in questa sede è possibile soltanto rilevare come una coerente applicazione della normativa elettorale (DPR n.169/2005) richiede che **allo scrutinio dei voti consegua immediatamente e senza soluzione di continuità la proclamazione** – da parte del presidente del seggio centrale - **del risultato delle elezioni**.

Si esprime l'avviso<sup>3</sup> che di tale esito debba essere data comunicazione tempestiva ed ufficiale non solo al Ministero della Giustizia, ma anche al Consiglio Nazionale, anche ai fini dell'aggiornamento della relativa sezione del proprio sito istituzionale.

\*\*\*

## 5) PROCLAMAZIONE RISULTATO ELEZIONI E INSEDIAMENTO DEI NUOVI ELETTI

Alcuni Ordini hanno sollecitato una presa di posizione circa la questione della **data di insediamento**, qualora vi sia uno scostamento significativo rispetto alla data di proclamazione ufficiale degli eletti.

Potrebbe capitare infatti – e risulta essere capitato – che, essendosi insediato il Consiglio attualmente in carica successivamente alla proclamazione da parte del presidente del seggio centrale, di fatto, esso verrebbe a durare anche molto meno dei 4 anni di carica previsti dall'art.2, comma 4, DPR 169/2005.

Pur non essendovi stata una esplicita indicazione ministeriale ufficiale sul punto, il CNI rileva e segnala che il Ministero della Giustizia – nelle sue comunicazioni relative alle operazioni elettorali<sup>4</sup> – ha finora sempre fatto espresso riferimento alla data della proclamazione dei risultati per indicare la durata del Consigli degli Ordini territoriali (“*Si precisa che il predetto elenco è stato redatto secondo le indicazioni dell'art.2, comma 4, del DPR 8 luglio 2005 n.169, che fissa la*

<sup>3</sup> Nel silenzio del Regolamento elettorale sul punto.

<sup>4</sup> V. anche il parere Ministero della Giustizia del 18/06/2013, relativo all'insediamento dei nuovi eletti e in cui è detto che in base alla norma “*I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati.*” e “*quindi appare evidente che è quella la data da prendersi in considerazione ai fini che qui interessano*”.



*durata dei Consigli degli Ordini in quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati").*

Inoltre, non è senza ragione che il comma 2 dell'art.3 DPR cit. stabilisce che : **"Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio"**, volendosi cioè con ciò ragionevolmente indicare che l'insediamento del nuovo Consiglio, in ogni caso, determina la cessazione delle attività del Consiglio in carica.

Si coglie l'occasione per rammentare che **l'insediamento del nuovo Consiglio** dell'Ordine avverrà a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio uscente. Il Consiglio neo-eletto è quindi convocato per l'insediamento e la designazione e ripartizione delle cariche.

Nella data indicata per la **prima riunione**, il nuovo Consiglio (fino a che non avvengono le nomine) è presieduto dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo, mentre il Consigliere più giovane verbalizza.

\*\*\*

**6) LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI MANDATI CONSECUTIVI (ART.2, COMMA 4, DPR 169/2005 E ART.2, COMMA 4-SEPTIES, DL N.225/2010) – GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA**

Si ricorda che il **comma 4 dell'art.2 DPR 169/2005**, oltre ad affermare che i Consiglieri durano in carica quattro anni, dispone che *"a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive"*.

Mentre il **comma 4-septies dell'art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225**, come convertito dalla **legge 26 febbraio 2011 n.10**, afferma che : *"Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi"*.

Riassumendo : dapprima, col DPR 169, è stato previsto il divieto del terzo mandato consecutivo per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento elettorale, ovvero **in data 26 agosto 2005**.

Successivamente, ad opera del citato decreto-legge n.225/2010, come convertito in legge, in parziale modifica della disciplina, **è stata data facoltà di un terzo mandato consecutivo solamente per coloro**

che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge n.10/2011 (ovvero il 27/02/2011).

Come già riportato nella **circolare CNI 21/02/2011 n.391**, inoltre, è bene sapere che il Ministero della Giustizia – tramite apposito parere, redatto a proposito dei **limiti ai mandati successivi** – ha chiarito che *“lo status di consigliere è regolato in modo identico sia se lo stesso entra in carica in quanto vincitore delle elezioni, sia se viene successivamente nominato – quale primo dei candidati non eletti – in sostituzione di altro che sia venuto a mancare ; anche in tal caso, infatti, la nomina è pur sempre correlata all’espletamento dell’originaria elezione”*.

Ovvero il limite (a seconda dei casi : di 2 o di 3 mandati consecutivi) vale sia se la persona è stata eletta dall’inizio, sia se è subentrata in sostituzione di altro soggetto, eletto in precedenza.

Infine, nel medesimo **parere** datato **27 gennaio 2011**, il Ministero Vigilante ha esteso tale soluzione anche al **caso del Consigliere dimissionario**, ovvero ha escluso che possa essere eletto per una terza volta il Consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, per evitare che così facendo venga eluso il divieto di legge.

\*\*\*

Sul tema è intervenuta la **Corte di Cassazione**, II Sezione, che nella **sentenza 24/09/2014 n.20138** ha affermato il diverso principio secondo cui *“Ad avviso di questa Corte, tale deroga va interpretata nel senso che l’espressione ‘per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione’, si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n.225 del 2010 e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento (come, invece, ritiene il parere reso in data 16.7.2013 dal Ministero della Giustizia, cui la decisione impugnata ha aderito); sicchè, in definitiva, è al consiglio dell’ordine professionale nel suo insieme che occorre far riferimento”* (v. allegati).

Ne deriva che secondo la Suprema Corte la norma in esame va interpretata nel senso che **la previsione di favore (la possibilità – in via eccezionale - di 3 mandati consecutivi) si applica ai componenti dell’organo in carica a quella data, ovvero intendendosi anche i consiglieri già sostituiti e quelli subentrati successivamente** (come accaduto nel caso sottoposto al suo esame).

Per quanto concerne poi il diritto del singolo a candidarsi, ovvero il diritto di elettorato passivo, la **Cassazione civile**, I Sezione, **20/05/2006 n.11895** – a proposito della previsione contenuta nell’art.51, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che riguarda il

divieto di terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco o di presidente della provincia - afferma che trattasi di "una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria, preclusiva non già della candidabilità, bensì dell'eleggibilità del soggetto che versò in essa, perché ostativa all'espletamento del terzo mandato consecutivo. Un siffatto divieto contiene in sé la sanzione in caso di violazione, che è rappresentata, ove l'elezione venga nondimeno convalidata, dalla declaratoria di decadenza".

Anche se chiaramente riferita alle elezioni degli organi di governo degli enti locali e non alle elezioni dei componenti degli Ordini professionali, si ritiene che la sentenza citata debba essere tenuta in considerazione e ponderata per approfondire sul piano generale la ratio e la portata del divieto del terzo mandato consecutivo.

\*\*\*

## 7) ASSENZA REITERATA DEL CONSIGLIERE DELL'ORDINE TERRITORIALE E CONSEGUENZE

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti gli interessati che il Ministero Vigilante si è ripetutamente pronunciato sull'ipotesi dell'**assenza reiterata del Consigliere dell'Ordine provinciale alle sedute di Consiglio** e della tematica della sostituzione del Consigliere dell'Ordine provinciale eletto, nel caso di assenza di ulteriori candidati.

Per quanto riguarda la costante assenza del Consigliere della sezione B dell'albo alle sedute di Consiglio, **unico candidato per quella sezione, il Ministero della Giustizia, nel parere datato 21/03/2016**, ha dapprima ricordato che ai sensi dell'art.2, comma 3, del Regolamento elettorale *i Consiglieri eletti rappresentano tutti gli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza e che non è possibile, per ovviare al problema, né procedere alla sostituzione del consigliere iscritto alla sezione B con il primo dei non eletti alla sezione A dell'albo, né indire nuove elezioni*, in quanto non consentite dalla normativa. Ne deriva che - qualora non sia possibile utilizzare il criterio fissato dall'art.2, comma 5, DPR 169/2005 (ricorso al primo dei candidati non eletti *iscritto alla medesima sezione dell'albo*) - **il Consiglio "dovrà e potrà continuare a svolgere le sue funzioni anche con un componente in meno"** (v. la circolare CNI 27/05/2016 n.741).

**Non vi è quindi la possibilità del ricorso a elezioni suppletive** ma soltanto (in ipotesi) la possibilità di surrogare il componente venuto a mancare utilizzando i candidati non eletti (se presenti).

Mentre nel **parere del 14/01/2009 il Ministero della Giustizia** ha dichiarato che non è possibile procedere ad una estensione analogica

della disposizione dell'art.5, comma 9, DPR 169/2005, prevista per il Consiglio Nazionale (e che prevede elezioni suppletive nel caso di assenza del consigliere "per un periodo di oltre 6 mesi consecutivi"), dato che, trattandosi di norma sanzionatoria, "non può essere estesa laddove la legge non lo preveda" (v. la **circolare CNI 27/01/2009 n.191**).

Il Ministero Vigilante ha pertanto caldamente raccomandato la puntuale osservanza di tutte le norme primarie "al fine di non adottare atti illegittimi, che possano provocare disfunzioni nell'attività del Consiglio".

\*\*\*


Si rammenta nuovamente, infine, che **sono esclusi dal diritto di voto** coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione (art.3, comma 3, primo periodo, DPR 169/2005).

Si trasmettono quindi questi suggerimenti e questo promemoria a beneficio di tutti gli Ordini territoriali, ferma restando l'autonomia dei singoli Consigli, nel rispetto della legge e dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia, nella predisposizione e nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zanbrano)



ALLEGATI :

- 1) Parere Ministero della Giustizia del 13/12/2012;
- 2) Cassazione civile, II Sezione, 24/09/2014 n.20138.

ALL. 1



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzioni Generale della Giustizia Civile  
Via Assoluta, 10 - 00126 Roma - Tel. 06688551 - Fax 0668877150  
Ufficio III - Reparto II

2-510

OGGETTO ~~Lezioni~~ per il rinnovo dei Consigli degli ordini territoriali ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 169/2005. Richiesta di provvedimento di proroga

In relazione alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue.

Il termine e la data per l'indizione delle elezioni è previsto dall'art. 3, 1° comma, del DPR 169/2005. Trattandosi di disposizione normativa primaria, è evidente che la stessa non possa subire alcuna deroga mediante provvedimento ministeriale.

Ovviamente, essendo il termine indicato di natura dilatoria, è possibile che i singoli consigli, valutata la circostanza della scadenza nel periodo estivo, sempre nel rispetto del termine dilatorio di 50 giorni, possano "anticipare" (anche di pochi giorni/settimane) la data delle elezioni in modo tale da garantire la maggiore possibile partecipazione al voto da parte degli iscritti.

IL MAGISTRATO ADDETTO  
Tamara DE AMICIS

Cassazione Civile

PROCEDIMENTO CIVILE - PROFESSIONI INTELLETTUALI  
Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-09-2014, n. 20136

**PROCEDIMENTO CIVILE****PROFESSIONI INTELLETTUALI**

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 682-2014 proposto da:

P.A. (OMISSIS), N.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato JOUVENAL DANIELA, rappresentati e difesi dall'avvocato SPALLITTA NADIA;

- ricorrenti -

contro

D.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato CASCIOLI ALESSIA, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

CONSIGLIO ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI E PAESAGGISTI  
CONSERVATORI PALERMO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T.;

- intimato -

avverso la decisione n. 13/2013 del CONS. NAZ. ARCHITET. PIANIF.  
PAESAGG. CONSERV. di ROMA, depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2014 dal  
Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l'Avvocato Spallitta Nadia difensore dei ricorrenti che ha chiesto  
l'accoglimento del ricorso e deposita tre cartoline di ricevimento;

udito l'Avv. Cascioli Alessia difensore della controricorrente che ha chiesto il  
rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI  
Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

### **Svolgimento del processo**

L'arch. A.G. proponeva reclamo ai sensi del D.Lgs. n. 382 del 1944, art. 6 al  
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
contro la proclamazione degli arch. N.E. e P.A., eletti al Consiglio dell'ordine  
di Palermo, lamentando la violazione del *D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma  
4-septies* convertito in *L. n. 10 del 2011*, in relazione al *D.P.R. n. 169 del  
2005, art. 2, comma 4*. Ciò in quanto i predetti due architetti, avendo svolto  
due mandati consecutivi, il secondo dei quali solo in parte per effetto di  
subentro ad altri, ma non essendo in carica al momento dell'entrata in vigore  
del *D.L. n. 225 del 2010*, non potevano godere della proroga di un ulteriore  
mandato prevista dal citato *D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies*.

Nel resistere al reclamo, gli architetti N. e P. sostenevano, invece, il proprio  
diritto alla proroga in quanto intervenuta nel corso del loro secondo mandato  
ed applicabile ai componenti degli organi in carica alla data di entrata in  
vigore della *Legge di Conversione n. 10 del 2011*.

Con decisione depositata l'11.10.2013 il Consiglio nazionale adito accoglieva il  
reclamo e annullava l'elezione degli arch. P. e N.. Riteneva detto Consiglio,  
aderendo ad un parere del Ministero della Giustizia del 16.7.2013, che la *L. n.  
10 del 2011*, di conversione del *D.L. n. 225 del 2010* previsto la possibilità di  
essere eletti per tre mandati consecutivi, ma solo ai componenti degli organi  
in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, vale a dire alla data  
del 27.2.2011, e che tale aumento del limite dei mandati non era estensibile  
ai componenti che, pur avendo fatto parte in precedenza di organi in carica

alla data del 27.2.2011, non ne fossero più membri per qualsiasi ragione. Ciò in quanto la norma di legge doveva ritenersi chiara nel riferirsi non all'organo in sé ma ai suoi singoli componenti. Pertanto, gli arch.

P. e N., poichè non erano in carica alla data del 27.2.2011 (ciascuno di loro essendo subentrato in data successiva ad altro consigliere) ed avevano comunque svolto due mandati consecutivi prima di quello oggetto del reclamo, non potevano godere della possibilità di svolgere un terzo mandato consecutivo.

Per la cassazione di tale decisione N.E. e P. A. propongono ricorso, affidato a un unico articolato motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso A.G..

Il difensore dei ricorrenti ha presentato, ai sensi dell'art. 379 c.p.c., u.c., osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero.

### **Motivi della decisione**

1. - In via preliminare vanno disattese le eccezioni di parte controricorrente di nullità della procura, perchè apposta in calce al ricorso ma su foglio separato; d'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata e mancata allegazione dei documenti indicati genericamente nel ricorso;

d'inammissibilità dell'impugnazione per cumulo di doglianze un unico motivo; di tardività della notifica del ricorso stesso, in relazione al disposto dell'art. 362 c.p.c., comma 1; di nullità della prima notificazione del ricorso per incompetenza, per essere stata effettuata dall'ufficio territoriale di Palermo, in violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, comma 1 e art. 107, comma 2.

1.1. - Ed infatti va osservato che:

a) la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l'apposizione topografica della procura sia idonea - salvo diverso tenore del suo testo - a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede; nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata,



mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. n. 29785/08; conforme, n. 18915/12);

b) dall'esame diretto degli atti, consentito in quanto diretto a verificare l'esistenza di una condizione di procedibilità del ricorso, risulta depositata la copia autentica delle decisione impugnata;

c) la norma *dell'art. 369 c.p.c.*, commi 1 e 2, n. 4), in base alla quale la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda, presuppone, appunto, che il ricorso si basi su di un dato atto del processo, il cui esame diretto sia necessario ai fini della decisione. Nel caso di specie, invece, il ricorso si fonda esclusivamente su di un'interpretazione del *D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma A-septies* inserito dalla *Legge di conversione n. 10 del 2011*, diversa da quella cui ha aderito il Consiglio nazionale nel provvedimento impugnato, e dunque non v'è alcun documento (oltre alla copia autentica della decisione impugnata) che dovesse essere depositato per consentire la decisione del ricorso;

d) la proposizione in un solo motivo di molteplici censure, riconducibili a più vizi di cui *all'art. 360 c.p.c.*, è inammissibile solo se ed in quanto esista incompatibilità logica tra le censure stesse, ovvero nel caso in cui il motivo, per scarsa chiarezza o per la commistione dei vari profili di doglianza, finisca sostanzialmente per attribuire al giudice di legittimità l'onere di ricostruire le varie censure, dotandole della forma e del contenuto necessari a renderle intelligibili (cfr. Cass. n. 19443/11). Per contro, è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui *all'art. 360 c.p.c.*, comma 1, nn. 3 e 5, allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (v. Cass. n. 9793/13, che in motivazione non manca di osservare come sia insegnamento dottrinale ed esperienziale che, in alcuni casi, la trattazione congiunta dei profili di fatto e di diritto, per il loro intrecciarsi nella vicenda processuale, consigli l'unitaria trattazione, al fine di far meglio cogliere al collegio giudicante l'impianto della censura);

e) il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse da un giudice speciale è soggetto al termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, indipendentemente dalla notificazione, di un anno dalla pubblicazione della decisione impugnata. Ciò in quanto (come chiarisce in motivazione Cass. S.U. n. 7226/91), "il richiamo espresso dell'art. 325 cpv, contenuto *nell'art. 362 c.p.c.*, comma 1, non esaurisce la materia dei termini entro cui è proponibile il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali. Dal complesso delle disposizioni contenute nell'art. 362 si ricava che il richiamo del termine breve di impugnazione di cui all'art. 325, comma 2, è fatto per rendere evidente che i ricorsi avverso le decisioni dei giudici speciali non sono svincolati dai termini di impugnazione a differenza dei casi di conflitto - contemplati nella stessa norma - per i quali è prevista la denunciabilità in cassazione senza limiti temporali. Il richiamo quindi dell'art. 325 non esclude di per sè l'applicabilità *dell'art. 327 c.p.c.* (non espressamente richiamato)

che regola in generale il termine lungo di un anno per l'impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza". Nella specie, non è stata effettuata notifica della sentenza, tale essendo solo quella eseguita ad istanza della controparte e non anche la comunicazione compiuta dal Ministero della Giustizia, giacchè solo la prima esprime un intento (quello di far decorrere il termine c.d. breve d'impugnazione) idoneo a produrre effetti nell'ambito del rapporto processuale. Pertanto, il ricorso, inoltrato per la notificazione il 23.12.2013, e dunque entro il termine ordinario di cui *all'art. 327 c.p.c.* dalla pubblicazione, avvenuta l'11.10.2013, deve ritenersi tempestivo;

f) benchè effettuata a mezzo del servizio postale da ufficiale giudiziario incompetente (essendo competente non quello territoriale ove a sede il giudice a quo, ma quello del luogo ove ha sede il giudice adito con l'impugnazione), la relativa nullità è sanata con efficacia retroattiva, ai sensi del binomio normativo *dell'art. 160 c.p.c.* e *dell'art. 156 c.p.c.*, comma 3, dal raggiungimento dello scopo, id est dalla proposizione del controricorso, quale atto immediatamente successivo il cui compimento il ricorso stesso mira a provocare (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 17804/11, 4870/96 e 3624/92).

2. - L'unico motivo d'impugnazione espone i vizi d'omessa pronuncia, di violazione e falsa applicazione degli *artt. 113, 115 e 132 c.p.c.*, di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, di violazione e falsa applicazione della *L. n. 10 del 2011* e del *D.P.R. n. 169 del 2005*, nonché *dell'art. 3 Cost.* e di principi generali dell'ordinamento.

Lamentano i ricorrenti che a) il Consiglio nazionale non si è pronunciato su quanto "ampiamente dedotto e dimostrato" dagli arch.

P. e N. nel loro scritti difensivi; b) l'interpretazione letterale della *L. n. 10 del 2011, art. 2*, comma A- septies non lascia margini di dubbio nel senso della riferibilità di un terzo mandato consecutivo per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge, con evidente riferimento alla funzione degli "organi in carica"; c) seguendo l'interpretazione seguita dal Consiglio nazionale si perverrebbe alla conclusione illogica e contraddittoria per cui i componenti del Consiglio dell'ordine non potrebbero accedere ad un terzo mandato consecutivo e tuttavia essi avrebbero comunque svolto due mandati consecutivi pur non avendo espletato per intero il secondo mandato per il fatto di essere subentrati ad altri consiglieri, dando così rilievo sotto quest'ultimo aspetto all'originaria elezione e non alla posizione dei singoli; d) in altri termini, o si sostiene che i due architetti avevano svolto due mandati consecutivi e quindi avevano diritto alla proroga di cui al *D.L. n. 225 del 2010*, essendo intervenuta nel secondo mandato, ovvero gli stessi non avevano svolto due mandati consecutivi e dunque avevano diritto ad una nuova elezione; e) la soluzione prescelta dalla decisione impugnata viola il principio del *tempus regit actum*, perchè agli odierni ricorrenti, pur essendo componenti del Consiglio dell'ordine nella vigenza della *L. n. 10 del 2011*, che prevede la possibilità del terzo mandato, non si applicherebbe la normativa in atto, ma quella previgente, contenente il divieto di più di due mandati consecutivi; j) ciò contrasterebbe, inoltre, con i principi costituzionali d'uguaglianza, di rappresentatività e di elettorato passivo. Coloro che

dovessero essere subentrati, per pura coincidenza temporale, senza alcun collegamento con la ratio della legge, nelle fasi finali del mandato e svolgessero, come nella fattispecie, un secondo mandato incompleto, vedrebbero sacrificato il loro elettorato passivo e ridotta la loro partecipazione agli organismi democratici professionali, rispetto a coloro che, invece, avessero espletato per intero il loro mandato con conseguente accesso alla proroga.

2.1. - Il motivo è fondato.

Il *D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4* del recante il regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, dispone che i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. Il *D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies*, inserito dalla *Legge di conversione n. 10 del 2011*, stabilisce che la precitata disposizione si applica per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

Ad avviso di questa Corte, tale deroga va interpretata nel senso che l'espressione "... per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione", si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del *D.L. n. 225 del 2010*, e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento (come, invece, ritiene il parere reso in data 16.7.2013 dal Ministero della Giustizia, cui la decisione impugnata ha aderito); sicchè, in definitiva, è al consiglio dell'ordine professionale nel suo insieme che occorre far riferimento.

Militano a favore di tale soluzione considerazioni letterali e logico-finalistiche.

E' innanzi tutto arbitrario, sotto il primo profilo, supporre che il complemento di modo "in carica" si riferisca ai componenti e non agli organi, visto che non può darsi il mandato dei primi prescindendo dall'attualità del potere dei secondi. Né può obiettarsi che se la legge avesse inteso riferirsi agli organi e non ai suoi componenti effettivamente in carica alla data anzi detta, non avrebbe menzionato questi ultimi. In disparte il fatto che il limiti di eleggibilità riguardano le persone fisiche che compongono l'organo, sicchè il riferimento ad esse non avrebbe potuto essere omissivo, va osservato che dal punto di vista linguistico per riferire, il suddetto complemento di modo ai componenti piuttosto che all'organismo che essi compongono sarebbe stata necessaria la virgola dopo la parola "organi", per separare il complemento dal sostantivo più vicino. E dunque l'argomento a contrario non possiede alcuna efficacia dirimente.

Ciò premesso, la ratio del *D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies*, è di consentire eccezionalmente, in deroga alla disciplina ordinaria del *D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4* la possibilità di tre mandati consecutivi. Questi ultimi non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui ciascun

consigliere è rimasto in carica, essendo la durata della consiliatura prefissata per legge. Ne deriva che il numero e la consecuzione dei mandati, ai fini applicativi della norma in esame, è indipendente dalla variabile della durata in carica di ogni singolo consigliere e dell'eventuale suo avvicendamento. Verificatosi il quale, sia il consigliere sostituito sia quello subentrante devono considerarsi partecipi del medesimo organo ai fini dei limiti posti dalla legge alla rielezione, atteso che lo status inerente alla carica dipende per entrambi dalla medesima, originaria elezione.

Orbene, se il terzo mandato fosse possibile per i soli componenti che alla data del 27.2.2011 rivestivano la carica di consiglieri, il diritto in questione spetterebbe in base ad un criterio temporale di mera sorte, che include i consiglieri suddetti ed esclude, nonostante la parità di mandati, sia quelli (in ipotesi) già sostituiti sia quelli subentrati successivamente (come nella specie), benchè questi ultimi abbiano acquisito la carica nella vigenza della stessa normativa di deroga. La disciplina che ne deriverebbe sarebbe del tutto irragionevole, perchè fondata su di una situazione in atto ad una certa data in assenza, però, di una giustificazione intelligibile, pari essendo la posizione dei vari consiglieri avvicendatisi nell'ambito della medesima consiliatura.

3. - In accoglimento del ricorso la decisione impugnata va cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 364 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, non essendo necessario alcun accertamento di fatto, il reclamo proposto dall'arch. A.G. contro la proclamazione degli eletti arch. N.E. e P. A. va respinto.

4. - Novità e non agevole risolvibilità della quaestio iuris alla base della vertenza, costituiscono ragioni eccezionali per compensare integralmente le spese del giudizio di merito e del presente procedimento di cassazione.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge il reclamo proposto dall'arch.

A.G. contro la proclamazione degli eletti arch.

N.E. e P.A.; compensa interamente le spese del giudizio di merito e del presente procedimento di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2014

---